



**DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022 N. 4**  
**MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE, OPERATORI**  
**ECONOMICI, DI LAVORO PER L'EMERGENZA COVID19**

**MOTIVAZIONI**

Con la manovra di bilancio 2021 l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi ai sensi dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto 4 Giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n.90, elevata al 110%, per le spese sostenute prevista sino al 31 Dicembre 2021 è stata prorogata sino al 30 Giugno 2022.

In considerazione dello stato emergenziale da COVID19, ancora in corso, la contemporaneità di più interventi sul territorio, la diminuita disponibilità di materiali e mezzi, la scarsità della mano d'opera, l'esigenza di garantire gli interventi in assoluta sicurezza, i tempi occorrenti tra il rilascio del titolo edilizio e la completa realizzazione dell'intervento, ha comportato un arco temporale di ben oltre 24 mesi per la sua attuazione.

Allo stato quindi molte iniziative avviate nel 2021 rischiano di non poter usufruire delle detrazioni in quanto i lavori si protrarranno almeno sino al 31 Dicembre 2022, con gravi ripercussioni sui cittadini che hanno aderito al sismabonus acquisti.

Si propone quindi che nel caso del sismabonus acquisti ai sensi del comma-1 septies dell'art 16 decreto legge 4 giugno 2013 n.63, per i quali non è stato stipulato, per le ragioni di cui in premessa, il relativo atto pubblico di compravendita, sia consentito che la detrazione sia calcolata nella misura ordinaria al 110% sino al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria a partire dal 1 luglio 2022 sino all'atto di compravendita che dovrà avvenire entro il termine dell'agevolazione prevista.

**EMENDAMENTO PROPOSTO.**

Decreto legge n.4 del 27 gennaio 2022, all'art 28 (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) dopo il comma 2 aggiungere il comma 3;

Comma 3: All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo il comma 8-quater aggiungere il comma 8-quinques. **Per gli interventi di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30/giugno/2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1 luglio 2022.**